CONVENZIONE PER IL CO-FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE

TRA

Merck Serono S.p.A.

Ε

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE

CODICE TID QC_33_20220502.0026.36

Merck Unique Recipient ID 0110027649

Persona di riferimento in Merck: Andrea Paolillo

Convenzione per il co-finanziamento di n. 1 Posto di Ricercatore

TRA

MERCK SERONO S.P.A., con sede in via Casilina n. 125, 00176 Roma, p.IVA 00880701008, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 00399800580, capitale sociale 656.250,00 (seicentocinquataseimiladuecentocinquanta/00) Euro i.v., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di MERCK KGaA, in persona del Dr. Andrea Paolillo e del Dr. Federico Fornari Luswergh (**MERCK**).

Ε

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA, con sede in Via A.Gramsci 89/91

Città, CAP: Foggia, 71100

Nazione: Italy

Numero di telefono: +39 881588044

Numerodi fax:n/a

Email: direzione.dipartimentiareamedica@unifg.it

p. IVA 03016180717, c.f. 94045260711, in persona del Legale Rappresentante, il Magnifico

Rettore Prof. Pierpaolo Limone (l'**Ente**).

(Ciascuna la "Parte" e congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE:

- (A) L'Ente ha richiesto a MERCK un'erogazione liberale di Euro 50.878,10 (Cinquantamilaottocentosettantotto/10) per il co-finanziamento di un Posto da Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 per svolgere il programma scientifico "Progetto di Ambulatorio Integrato Multidisciplinare: Sclerosi Multipla ed altre malattie neurodegenerative: popolazioni speciali";
- (B) MERCK, dopo un'attenta analisi della documentazione ricevuta dall'Ente e appurato l'alto valore scientifico della ricerca che l'Ente intende svolgere con il Posto di ricercatore, ha accettato di corrispondere alla stessa la somma complessiva di Euro 50.878,10 (Cinquantamilaottocentosettantotto/10) alle condizioni qui di seguito indicate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. OGGETTO

1.1. MERCK corrisponderà all'Ente la somma di Euro 50.878,10 (Cinquantamilaottocentosettantotto/10) a titolo di erogazione liberale per il cofinanziamento di un contratto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 per svolgere il programma scientifico "Progetto di Ambulatorio Integrato Multidisciplinare: Sclerosi Multipla ed altre malattie neurodegenerative: popolazioni speciali" (il Posto di Ricercatore).

- 1.2. La ricerca si svolgerà presso il Centro di Sclerosi Multipla afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia, sotto la direzione del Prof. Carlo Avolio.
- 1.3. Il Posto di ricercatore avrà una durata complessiva di 36 (trentasei) mesi e sarà riservata a laureati in possessodi Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in Neurologia.
- 1.4. Il Posto di Ricercatore verrà attribuito, a seguito dell'espletamento di concorso pubblico.

2. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

MERCK verserà la somma pattuita di Euro 50.878,10 (Cinquantamilaottocentosettantotto/10) suddiviso in tre rate annuali di Euro 16.959,37 (Sedicimilanovecentocinquantanove/37) da versare a fronte dell'emissione di avvisi PagoPA nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per procedere al versamento: l'importo, la scadenza, il codice con cui l'Ente è registratoa nel sistema PagoPA (60W08), il codice numerico che identifica in modo univoco il pagamento, alle seguenti scadenze:

Euro 16.959,37 (Sedicimilanovecentocinquantanove/37) per il primo anno entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma della presente Convenzione;

Euro 16.959,37 (Sedicimilanovecentocinquantanove/37) per il secondo anno entro tre mesi antecedenti alla data di conclusione del primo anno di attività del ricercatore ;

Euro 16.959,37 (Sedicimilanovecentocinquantanove/37) per il terzo anno entro tre mesi antecedenti alla data di conclusione del secondo anno di attività del ricercatore.

OBBLIGAZIONI E GARANZIE DELL'ENTE

- 3.1 L'Ente si impegna ad attivare il Posto di Ricercatore entro 9 (nove) mesi dalla stipula della Convezione.
- 3.2 Il pagamento da parte di Merck delle quote relative alla seconda e alla terza annualità del contratto del ricercatore risulterà garantito da apposita fideiussione che verrà rilasciata a 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. La Società potrà dare luogo allo svincolo progressivo della fideiussione in proporzione all'avvenuto pagamento delle rate di versamento indicate all'art. 2 della presente Convenzione.
- 3.2 L'Ente si impegna ad inviare a MERCK:
 - a. il bando del Posto di Ricercatore,
 - b. verbale di assegnazione del Posto di Ricercatore,
 - c. un resoconto dell'attività di ricerca svolta con il Posto di Ricercatore, e
 - d. entro 6 (sei) mesi dalla conclusione della ricerca una relazione sull'attività condotta dal Ricercatore, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e industriale dell'Ente.

- 3.3 L'Ente dichiara e garantisce che la ricerca cui attiene il Posto di Ricercatore non è una sperimentazione clinica o uno studio osservazionale ai sensi del D.lgs. n. 211/2003 né un programma di supporto diretto al paziente comportante l'acquisto di prodotti medicinali, dispositivi medici, macchinari diagnostici o altro materiale destinato all'erogazione di servizi e prestazioni sanitarie difformi da quelle normalmente effettuate dall'Ente.
- 3.4 Resta inteso che per tutto quanto non specificato nella Convenzione dovrà farsi riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

4. UTLIZZO ESCLUSIVO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è finalizzato esclusivamente al Posto di Ricercatore di cui all'art. 1 della Convenzione, pertanto, laddove per qualunque ragione, il Posto di Ricercatore non dovesse essere attribuito entro il termine di 9 (nove) mesi dalla firma della Convenzione o in caso di mancata o parziale utilizzazione del contributo per le finalità della Convenzione, sarà obbligo dell'Ente restituire integralmente o parzialmente, nei limiti di quanto risulta effettivamente speso, il contributo a MERCK.

5. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

5.1 I risultati che deriveranno dalle attività oggetto della Convenzione saranno di proprietà dell'Ente.

6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

MERCK e l'Ente tratteranno i dati personali di terzi, raccolti in ragione della Convenzione, in qualità di autonomi titolari del trattamento secondo la definizione di cui al Regolamento n. 679/2016 (il GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito Codice Privacy). Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy, anche con riquardo ai profili della sicurezza del trattamento.

7. RISPETTO DELLA LEGGE E COMPLIANCE

- 7.1 Il contributo sarà erogato da MERCK in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico di Farmindustria nonché nel rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 di MERCK, dei principi contenuti nel Codice di Condotta (consultabile sul sito www.merck.it).
- 7.2 Con la sottoscrizione della Convenzione l'Ente dichiara di conoscere e si impegna al rispetto di tali leggi e principi, pena la revoca del contributo stesso e fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1 L'assegnazione del Posto di Ricercatore secondo modalità diverse da quelle conosciute ed approvate da MERCK ovvero il mancato adempimento da parte dell'Ente di uno degli

obblighi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 potrà comportare la revoca del contributo e la risoluzione del rapporto di cui alla Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dal momento dell'invio della raccomandata a/r o PEC con cui MERCK dichiarerà di volersi avvalere di tale clausola.

- 8.2 Ricorrendo detta ipotesi, MERCK sarà legittimata a richiedere la restituzione, di tutto o parte, delle somme sino a quel momento corrisposte a titolo di erogazione liberale, fatto salvo il diritto di risarcimento del maggior danno.
- 8.3 In caso d'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione previsto dal precedente art. 3.2, lett. c) e d), MERCK non potrà prendere in considerazione ulteriori richieste di erogazione liberale provenienti dall'Ente.

9. FORO COMPETENTE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla Convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Roma,	
MERCK SERONO S.p.A.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
Andrea Paolillo Medical Affairs Director	Nome: prof. Pierpaolo Limone Carica: Magnifico Rettore
Federico Fornari Luswergh Chief Financial Officer	